

*Negoziazione assistita: se il PM nega l'autorizzazione, il
Presidente può concederla al suo posto*

Trib. Palermo, sez. I civ., decreto 1 dicembre 2016, n. 6 (Est. Michele Ruvolo)

Negoziazione assistita – Accordi in materia di responsabilità genitoriale – Autorizzazione del P.M. – Diniego – Fase presidenziale – Incidente giurisdizionale – Sussiste – Poteri del Giudice – Concessione della autorizzazione – Sussiste – Contenuto dell'accordo – Diversità rispetto a quello presentato al P.M. – Ammissibilità – Sussiste

In materia di negoziazione assistita, successivamente alla mancata autorizzazione del Pubblico Ministero e di trasmissione degli atti ex art. 6 d.l. 132 del 2014, si apre nella procedura negoziativa un «incidente giurisdizionale», ed in particolare un procedimento di volontaria giurisdizione che si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, in cui il Presidente o il giudice da lui delegato provvede in composizione monocratica (senza che operi alcuna conversione del procedimento in separazione consensuale o divorzio congiunto o modifica concordata) e stabilisce se concedere o meno l'autorizzazione richiesta tenendo conto dei rilievi mossi dal P.M. ma non essendo in alcun modo vincolato dagli stessi. Infatti, non sono sussistenti limiti alla possibilità per il Presidente del Tribunale di autorizzare anche condizioni assolutamente non in linea con i rilievi mossi dal P.M. e pure del tutto differenti da quelle inizialmente concordate. Invero, la funzione del P.M., instaurato l'incidente giurisdizionale, viene ad esaurirsi (divenendo in tale incidente il P.M. semplice parte, interveniente necessario ex art. 70 comma 1 n. 2 c.p.c.) e ad essere assunta integralmente dal Presidente del Tribunale. Inoltre, anche le diverse condizioni approvate dal Presidente sono comunque frutto di un accordo tra le parti.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Visto il provvedimento di non autorizzazione della negoziazione assistita emesso dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale in data 24.10.2016, la cui motivazione mette in luce il fatto che l'accordo di negoziazione assistita raggiunto dai due coniugi non risponderebbe all'interesse dei cinque figli (di cui solo una minorenni), tutti studenti e non economicamente autosufficienti, e ciò in quanto il contributo posto a carico della madre in favore del padre per soli 500 euro al mese e la sua partecipazione alle spese nella misura del 30% non sarebbero da

considerare sufficienti e comunque proporzionali ai redditi della madre (di circa 95.000 euro lordi nell'ultimo triennio);

Vista la delega effettuata in favore di questo Giudice dal Presidente del Tribunale;

Viste le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del giorno 8.11.2016 e sciogliendo la relativa riserva;

OSSERVA

È noto che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli, lo autorizza; in caso contrario il procuratore della Repubblica (o - com'è verosimile - il magistrato da lui delegato) «lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo». Tale disposizione pone diversi interrogativi. Innanzitutto, non è chiaro se, a seguito della comparizione dei coniugi innanzi a sé, il presidente del tribunale debba «curare di conciliarli», come previsto dall'articolo 711 del Cpc per i casi di separazione consensuale. La risposta preferibile è quella negativa (ed infatti nessun tentativo di conciliazione è stato effettuato nel caso di specie all'udienza del giorno 8.11.2016) e ciò non solo perché la conciliazione non è prevista per le modifiche delle condizioni della separazione o del divorzio ma perché nell'art. 6 della legge 162/14 è già previsto che siano gli avvocati a provvedere al tentativo di conciliazione. Si dubita, poi, se per effetto dell'intervento del PM la procedura di negoziazione si «trasformi» in itinere in procedimento giurisdizionale (cioè in separazione consensuale, in divorzio su domanda congiunta o in procedura di revisione) e ci si interroga su cosa debba fare esattamente il Pre-sidente del Tribunale. Va sicuramente esclusa una «trasformazione del rito» nel senso che va escluso che si possa accedere ad uno dei procedimenti nell'ambito dei quali si formano i provvedimenti che la convenzione mira a sostituire (già solo perché manca una domanda giudiziale). Va pure esclusa una regressione del procedimento al Pubblico Ministero, prevedendo espressamente la norma che sia il Presidente a «provvedere». Non può, d'altro canto, ritenersi che il Presidente abbia un ruolo meramente passivo poiché altrimenti il suo ruolo nella procedura costituirebbe una mera superfetazione inutile. A questo quesito, allo stato, ha cercato di offrire una soluzione (che però non pare condivisibile) il Tribunale di Torino (Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 15 gennaio 2015, Pres. M. Tama-gnone). Secondo questa prima interpretazione offerta dalla giurisprudenza di merito, a seguito della mancata autorizzazione del Pm, il Presidente, convocate le parti, può solo invitare le stesse ad adeguarsi ai rilievi del Pubblico Ministero. Ciò perché la via della negoziazione assistita è una fattispecie, di nuova creazione, «integralmente» alternativa al procedimento giurisdizionale. Laddove le parti non intendano adeguarsi ai rilievi del Pm, il Presidente deve limitarsi ad un «non autorizza», giacché nessuna «conversione» in altro genere di procedimento risulta ammissibile. Secondo questa lettura,

trasmesso l'accordo (non autorizzato) dal Procuratore della Repubblica, il Presidente fissa, dunque udienza, consentendo peraltro alle parti – qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi effettuati dal PM unitamente al rigetto della autorizzazione o, in conseguenza di essi, intenda-no apportare significative modifiche alle clausole dell'accordo – di depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Così procedendo, qualora le parti non depositino alcun ricorso e, comparso avanti al Presidente, dichiarino di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, l'accordo potrà esser autorizzato dal Presidente (di conseguenza restando nell'alveo della "degiurisdizionalizzazione" di cui alla legge n. 162/14). Qualora invece le parti depositino un ricorso ex art. 711 cpc, ovvero ex art. 4 comma 16 L. div. o ancora ex art. 710 cpc, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita dovrà intendersi implicitamente rinunciato (vale a dire che nessuno comparirà all'udienza, ovvero, alla stessa, le parti dichiareranno di rinunziarvi espressamente) e il relativo fascicolo sarà archiviato a seguito di una pronuncia di "non luogo a provvedere", mentre un nuovo procedimento "giurisdizionale", con le relative domande e regolarmente iscritto al ruolo con nuovo fascicolo, consentirà la fissazione di udienza davanti al Collegio se si tratti di divorzio o procedimento ex art. 710 cpc o art. 9 L. div. - con successiva emissione di una pronuncia da parte di detto organo giudicante – ovvero permetterà, qualora si tratti di ricorso per separazione personale, che all'udienza fissata avanti al Presidente ex art. 6 L. 162/14 si proceda tanto all'archiviazione dell'accordo quanto allo svolgimento di udienza ex art. 711 cpc che verrà fissata alla stessa data e stessa ora sulla base del ricorso già presentato. Orbene, si deve ritenere condivisibile l'idea che il Presidente debba verificare se i genitori siano disposti ad adeguare l'accordo ai rilievi del Pubblico Ministero. In quel caso, è il giudice che può direttamente concedere l'autorizzazione. L'udienza presidenziale ha anche il fine di sollecitare una "riedizione" dei patti nel senso auspicato dal PM (sebbene non sia molto chiaro il perché questa "chance" sia stata concessa solo agli accordi genitoriali e non anche a quelli coniugali, venendo in gioco, comunque, in entrambi i casi, diritti fondamentali). Tuttavia, ciò che non si condivide è la visione del ruolo passivo del Presidente del Tribunale e l'impossibilità di pervenire ad un'autorizzazione presidenziale relativamente a condizioni diverse da quelle sollecitate dal P.M. (e quindi teoricamente anche uguali a quelle non autorizzate da quest'ultimo). L'erroneo presupposto di base è che a seguito della mancata autorizzazione del PM il procedimento, in caso di modifica delle condizioni già prospettate nell'accordo, si giurisdizionalizzi (tra-sformandosi in un procedimento di separazione consensuale o ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, o ancora ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio). In realtà, non si può emettere decreto di omologa o sentenza di divorzio o decreto di modifica delle condizioni in quanto nessuna domanda è stata formulata in questo senso dalle parti, che avevano invece intrapreso la via della negoziazione assistita e concluso un accordo. Bisogna tenere ben presente il generale "principio della domanda" ex art. 99 cpc. e quello della "corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato" ex art. 112 cpc. Ciò che va sottolineato è che

il procedimento davanti al Presidente del Tribunale è camerale di volontaria giurisdizione e si conclude sempre con un provvedimento monocratico, senza che si debba operare alcuna conversione in separazione consensuale o divorzio congiunto o modifica con-cordata. La competenza è, infatti, di un organo monocratico (il Presidente o il giudice delegato), il provvedimento finale assume la forma di decreto e l'udienza di comparizione dei coniugi è tenuta in regime di riservatezza e non è pubblica. L'atto conclusivo del procedimento non è collegiale (e cioè l'omologazione a cui provvede il tribunale «in camera di consiglio su relazione del presidente», così lo stesso articolo 711), bensì un provvedimento monocratico del presidente del tribunale: tale conclusione si impone, in particolare, per il fatto che l'articolo 6 del DL 132/2014 dispone che il presidente, dopo aver fissato la comparizione delle parti (e quindi dopo averle sentite), «provvede senza ritardo», senza alcun riferimento alla necessità di una previa relazione in Camera di consiglio. È bene quindi escludere la competenza del Tribunale in composizione collegiale che dovrebbe pronunciare decreto di omologa, sentenza di divorzio o decreto di revisione, soluzione che si scontra, come accennato, con l'assenza, fin dall'inizio, di una domanda giudiziale per cui pronunciare statuizione giurisdizionale decisoria e che finirebbe con il cancellare il ruolo dell'accordo di negoziazione che, invece, rimane centrale. Peraltro, l'ultimo periodo dell'art. 6 comma II prevede che *“all'accordo autorizzato si applica il comma 3”* (secondo cui l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e secondo cui l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5). In altri termini, si prevede che l'autorizzazione dell'accordo costituisca, comunque, sempre, l'esito fisiologico positivo della procedura e ciò sia da parte del P.M. che del Presidente del Tribunale. È quindi preferibile ritenere che il Presidente possa decidere se “autorizzare” o “non autorizzare” l'accordo, anche eventualmente dopo avere invitato i coniugi ad apporre modifiche al loro patto (sulla base dei rilievi del Pubblico Ministero o indipendentemente da questi). In altri termini, il rigetto dell'autorizzazione da parte del P.M. (magari previa opportuna interlocuzione con le parti ed eventuale invito ad integrare la documentazione o a modificare le condizioni dell'accordo) apre nella procedura di negoziazione un «incidente giurisdizionale», ed in parte-colare un procedimento di volontaria giurisdizione che si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, in cui il Presidente o il giudice da lui delegato provvede in composizione monocratica (senza che operi alcuna conversione del procedimento in separazione consensuale o divorzio congiunto o modifica concordata) e stabilisce se concedere o meno l'autorizzazione richiesta tenendo conto dei rilievi mossi dal P.M. ma non essendo in alcun modo vincolato dagli stessi. Merita quindi maggiore condivisione l'orientamento adottato dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese (16.3.2015) – del tutto in linea con quanto si afferma nel presente provvedimento – parzialmente condividendo il quale il Presidente del Tribunale di Torino è tornato sui suoi passi ed ha

affermato (Trib. Torino, sez. VII, decreto 20 aprile 2015, Pres. est. Cesare Castellani) che in caso di diniego del P.M. nel concedere l'autorizzazione richiesta la competenza demandata al Presidente non comporta una conversione della procedura e l'instaurazione di un giudizio ordinario di separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni, ma introduce una procedura nuova ed in parte atipica poiché al Presidente stesso è demandata la decisione circa la congruità dell'accordo privato, disatteso dalla Procura della Repubblica, persino in casi in cui, sulla base delle disposizioni proces-suali vigenti – e qui sta uno degli aspetti atipici –, la competenza spetterebbe al Tribunale in composizione collegiale (art. 710 c.p.c., 9 legge divorzio). Il Tribunale di Torino ha poi precisato che, per quanto concerne lo “spazio di azione” del Presidente in presenza del rifiuto del P.M., pur dovendosi escludere la possibilità di autorizzare condizioni troppo differenti da quelle depositate alla Procura della Repubblica (pena, diversamente opinando, lo svuotamento della funzione che la normativa attribuisce a tale organo, insieme ai difensori dei coniugi “*protagonista principale*” del percorso di negoziazione assistita), deve ritenersi che, in linea con i principi generali che presiedono al rapporto tra parte pubblica e organo giudicante, al Presidente sia demandato altresì un riesame delle conclusioni cui il P.M. è pervenuto con il proprio diniego che, in qualche caso, potrebbe risultare non fondato o anche solo non condivisibile alla luce di una più attenta considerazione della condizione e delle esigenze dei figli, valutazioni indubbiamente facilitate dalla comparizione delle parti nel corso dell'udienza, con i chiarimenti che essa può apportare. Tuttavia, è bene ribadire che non si ritengono sussistenti limiti alla possibilità per il Presidente del Tribunale di autorizzare anche condizioni assolutamente non in linea con i rilievi mossi dal P.M. e pure del tutto differenti da quelle inizialmente concordate. Invero, la funzione del P.M., instaurato l'incidente giurisdizionale, viene ad esaurirsi (divenendo in tale incidente il P.M. semplice parte, in-terveniente necessario ex art. 70 comma 1 n. 2 c.p.c.) e ad essere assunta integralmente dal Presidente del Tribunale. Inoltre, anche le diverse condizioni approvate dal Presidente sono comunque frutto di un accordo tra le parti. Alla luce delle considerazioni giuridiche sopra esposte vanno ora esaminati gli elementi fattuali relativi al caso di specie.

All'udienza del giorno 8.11.2016, su domanda del giudice, il sig. ha dichiarato: “*il mio reddito effettivo netto mensile è di € 3.100,00 da stipendio.*”. Su invito del Giudice le parti hanno poi modificato, sempre all'udienza, i primi due capoversi del punto 5, lasciando invariato il resto del medesimo punto, nella maniera che segue: “*la figlia ..., che viene accudita con tempi paritari da entrambi i genitori, verrà mantenuta dagli stessi nei periodi di rispettiva permanenza, senza oneri nei confronti dell'altro genitore; in relazione agli al-tri figli la madre verserà direttamente agli stessi, quale contributo per il loro mantenimento, nella carte di credito prepagate a loro intestate, la somma mensile di € 150,00 per ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese; con riferimento agli stessi ... figli maggiorenni il ... verserà a lo-ro con le medesime forme e negli stessi tempi, quale contributo per il loro mantenimento, la somma di € 250,00 per ciascuno. Rimangono ferme le altre previsioni sulle spese straordinarie*”. I procuratori hanno quindi chiesto che Il Presidente autorizzasse la negoziazione assistita alle

condizioni già da loro pattuite così come modificate in udienza, ritenendole conformi alle norme imperative ed all'interesse dei figli.

Orbene, va ritenuto conforme all'interesse dei figli dei soggetti stipulanti la negoziazione assistita di cui si discute un accordo che preveda, in favore di ciascuno dei quattro figli maggiorenni, un contributo di mantenimento (direttamente versato agli stessi figli) di € 150,00 a carico della madre e di € 250,00 a carico del padre. Tali importi portano ad un'uscita netta a carico dei genitori di € 400,00 euro per ciascun figlio maggiorenne e ad un carico mensile, relativamente al contributo ordinario, di € 1.000 per il padre e di € 600,00 per la madre. A tali somme va aggiunto il contributo per il mantenimento ordinario della figlia minorenni – cui le parti provvederanno nei tempi, paritari, di rispettiva permanenza – e il pagamento delle spese straordinarie, che nel caso di specie sono di notevole importo, venendo in questione ragazzi che frequentano l'Università e che vanno mantenuti in città diverse da Tali spese sono distribuite al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre (proporzione analoga a quella ora prevista per il contributo ordinario). Le condizioni concordate dalle parti all'udienza del giorno 8.11.2016 non sono tali da far ritenere insufficiente il contributo della madre al mantenimento dei figli (come ritenuto dal P.M. in re-lazione agli accordi originari, ormai modificati dai coniugi) e ciò considerato il reddito effettivo net-to della signora ..., la sua partecipazione al 30% alle ingenti spese straordinarie ed il mantenimento della figlia minore Alla luce delle nuove condizioni contenute nell'accordo di negoziazione assistita devono quindi ritenersi superate le ragioni poste a base della mancata autorizzazione del P.M. In conclusione – aperto nella procedura di negoziazione un «incidente giurisdizionale» dopo il rigetto dell'autorizzazione da parte del P.M., sentiti i coniugi ed invitati questi ultimi ad apporre modifiche alle condizioni del loro accordo – vanno considerate idonee nell'interesse dei figli le condizioni indicate nel modificato patto di negoziazione assistita.

P.Q.M.

autorizza l'accordo di negoziazione assistita alle condizioni in esso indicate come modificate all'udienza del giorno 8.11.2016.

Dispone che gli avvocati delle parti trasmettano, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art. 5 della legge n. 162/2014.

Si comunichi alle parti ed al P.M..

Palermo, 25.11.2016

Il Giudice
Michele Ruvolo